

tuno di avvertirgli che le parole con le quali è concepito il mio emendamento, dimostrano chiaro abbastanza che io vi ho considerato il minimo quale è imponibile, e non quale nominalmente figura.

PRESIDENTE. Rammenta la Camera che l'onorevole Cairoli propose egli pure un emendamento da farsi a quest'articolo 7, ma poi dichiarò che, temendo che i principii da lui propugnati potessero ricevere pregiudicio da una votazione contraria, lo ritirava.

Viene quindi l'emendamento proposto dall'onorevole Toscanelli, che è in questi termini:

« I redditi di ricchezza mobile delle famiglie coloniche, che vivono esclusivamente con la porzione della rendita del terreno coltivato determinata dal patto colonico, si ripartiranno fra gli uomini della famiglia aventi un'età maggiore di venti anni, e l'imposta sarà pagata, quando fatto un tal riparto, il reddito di ciascun individuo sia superiore a lire 400. »

La parola è all'onorevole proponente.

TOSCANELLI. Dopo l'eloquente allocuzione pronunziata dall'onorevole Fossa rispondendo all'onorevole Nervo a nome della Commissione; dopo le parole dell'onorevole Accolla e del commissario regio, il mio assunto resta molto più agevole.

Insieme all'onorevole Salvagnoli, che propose un emendamento al mio molto conforme, miravo ad uno scopo, quello cioè di far scomparire ingiustizie gravissime che si verificano nel pagamento delle imposte della ricchezza mobile che si domanda alle famiglie coloniche.

Noi in sostanza non vogliamo che la parità fra i coloni e tutti gli altri operai dello Stato.

Ma avendo la mia proposta e quella dell'onorevole Salvagnoli trovato gravi opposizioni nella Commissione, non già perchè non si riconoscesse che vi fosse un male a cui bisognava pur riparare, ma perchè si diceva che cambiava l'economia della legge; insieme ad altri trenta colleghi abbiamo procurato di trovarci concordi sopra una nuova proposta che, voglio sperare, riceverà l'approvazione della Camera, sebbene, a dire il vero, in questo disegno di legge gli emendamenti non sieno troppo fortunati.

Accade che, se quattro fratelli operai i quali esercitano, ad esempio, l'arte muraria vivono insieme e guadagnano una lira al giorno, questi quattro fratelli fanno una denuncia separata ciascuno, e non sono sottoposti a pagare l'imposta della ricchezza mobile, perchè il guadagno loro individuale non supera le lire 400. Invece, se questi quattro fratelli coltivano il terreno col sistema di mezzadria, e guadagnano 30 centesimi al giorno, che sono insufficienti alla sussistenza della loro famiglia, questi devono pagare l'imposta della ricchezza mobile, perchè dalle famiglie coloniche si esige una denuncia unica e complessiva del reddito di tutti gl'individui che appartengono alla colonia.

Questo sistema è stato tenuto nella maggior parte

delle provincie del regno, credendo che alle famiglie coloniche possa e debba applicarsi il disposto dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1864, il quale stabilisce che le società industriali debbono fare una dichiarazione unica e complessiva. In altre provincie invero non si è creduto che si dovesse applicare quest'articolo; quindi dalle famiglie coloniche si sono accettate delle denunce singole.

Alcune Commissioni provinciali si sono rivolte alla Commissione centrale, che è presso il Ministero delle finanze, per avere il suo parere sopra tale questione. La Commissione centrale, senza pronunziarsi in un modo chiaro e definito, se le famiglie coloniche dovevano considerarsi come una società, è stata però esplicita nel sostenere che esse dovevano fare una denuncia unica e complessiva di tutto il loro reddito.

Per quanto io abbia studiata la legge, insieme a giureconsulti molto più capaci di me, io non vi ho trovato alcuna disposizione in forza della quale si possa esigere che le famiglie coloniche facciano una dichiarazione unica e complessiva, altro che nell'articolo 17: ma sta in fatto che in questo modo si è risposto dalla Commissione centrale. Oltre a ciò il Ministero ha detto che non si poteva occupare delle differenze che vi erano nell'applicazione della legge, perchè le Commissioni provinciali erano sovrane nei responsi loro, e potevano interpretare la legge come ad esse più sembrava opportuno. Neppure la Commissione centrale vi poteva mettere riparo, nè lo potrà con la recente modificazione, in quanto che essa deve guardare se un articolo è applicato bene, ma non può entrare in quella parte che riguarda l'interpretazione della legge.

Nel far pagare quest'imposta di ricchezza mobile alle famiglie coloniche nelle diverse parti dello Stato, vi è una grandissima disuguaglianza, e questa non è neppure riparabile ricorrendo ai tribunali, in quanto che, essendovi quattro Cassazioni, accade che vi sono dei responsi diversi; quindi non si può mai addivenire ad una massima, la quale stabilisca in modo identico e sicuro in qual modo deve applicarsi in tutto il regno la legge mobiliare alle famiglie coloniche.

Vi è ancora un'importantissima osservazione da fare; ed è che, a forma dell'articolo 15 della legge, le società industriali sono chiamate a pagare la ricchezza mobile sopra la rendita depurata di tutte le spese della produzione, fra le quali entra ancora la mano d'opera. Ma in quanto alle famiglie coloniche si disse da talune Commissioni che gl'individui i quali vi appartengano non sono operai, che sono unicamente membri d'una società, e che in conseguenza non si deve detrarre le spese della mano d'opera, la quale, nel caso della famiglia colonica, consiste negli alimenti coi quali è retribuita dal capo della famiglia. Quindi, oltre la dichiarazione unica, vi ha ancora un'altra enormezza in ciò che, mentre tutte le società indu-